

DM 15/01/1991

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1991 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 40, del 16 febbraio). --

Adozione del terzo piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-93.

Preambolo

Il Ministro della marina mercantile:

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 9 novembre 1982, concernente le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 341;

Visti i propri decreti 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985 contenenti modifiche ed integrazioni al decreto 9 novembre 1982;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991);

Considerato che nella riunione del 7 novembre 1990 il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge n. 41/82, ha elaborato il terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

Considerato che il predetto Piano è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 20 dicembre 1990;

Considerato che la tabella B allegata alla legge finanziaria reca l'accantonamento <<Pesca marittima ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca>> in ragione di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, è adottato il terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-1993 allegato al presente decreto.

Per l'attuazione del Piano sono utilizzati:

1) gli stanziamenti resi disponibili dalla legge di finanziamento del Piano triennale il cui onere troverà copertura nell'accantonamento previsto dalla tabella B allegata alla legge finanziaria 1991 in premessa citata;

2) le somme disponibili sul fondo centrale per il credito peschereccio alla data del 31 dicembre 1990 provenienti dal pagamento delle rate scadute di ammortamento dei mutui.

Articolo 2

Art. 2. Le domande concernenti le richieste di mutuo sul fondo centrale per il credito peschereccio e di contributo a fondo perduto debbono pervenire al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le domande presentate tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ciascun anno sono esaminate unitamente a quelle presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.